REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni siti in agro del Comune di Meana Sardo, facenti parte dell'U.G.B. "Alluifogu Montelongu", distinti al N.C.T. al foglio n. 7 mappale n. 13, foglio n. 24 mappali n. 28, n. 31, n. 32 per una superficie totale di Ha 5.51.20; di proprietà del Sig.Podda Francesco, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923.

Premesso che:

• i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati dall'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori si sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno dell'U.G.B. "Alluifogu Montelongu";

• i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001, per gli effetti della L.R. n. 24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna e dall'entrata in vigore della L.r. n. 8/2016, dall'Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Nuoro;

VISTO il verbale di collaudo dei lavori eseguiti, a firma della Dott.ssa Gonaria Dettori Comm. Sup. del servizio Ispettorato di Nuoro, conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

CONSIDERATO che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve ad una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

VALUTATO congiuntamente con l'Agenzia Forestas della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e che non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

VISTI gli artt. n. 53 e n. 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;
si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

i terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappali	Superficie	Qualità di coltura attuale
7	13	1.81.10	Bosco misto di conifere e latifoglie
24	28	2.21.30	Fustaia di leccio
24	31	0.21.00	Fustaia di leccio
24	32	1.27.80	Bosco misto di conifere e latifoglie

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.
Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purché funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo. Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

La formazione vegetale presente è caratterizzata dalla presenza di un bosco misto di conifere e latifoglie di pino marittimo e leccio e di una fustaia di leccio. All'interno del mappale n. 28 sono presenti esemplari di castagno di notevoli dimensioni ma in precario stato fitosanitario. Sporadica è la presenza di nocciolo e sughera.

Gli interventi selvicolturali che si prescrivono devono essere dei diradamenti finalizzati all'eliminazione delle conifere e alla graduale affermazione delle latifoglie che saranno governate a fustaia disetanea con applicazione del taglio saltuario o a scelta.

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale del CFVA territorialmente competente, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P.M.P.F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

Il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco.

Art. 7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Nuoro competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art.8

Aperture di piste, fasce parafuoco, realizzazioni vasconi.

L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco e la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio ripartimentale di Nuoro, fatte salve le competenze di altre amministrazioni.

Art. 9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art.10

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori, o fruitori subentranti.

Art.11

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il Proprietario

Il Direttore del Servizio

Dott. Michele Chessa

(firmato digitalmente)